



Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull'approvvigionamento del Paese

del ...

PROGETTO del 23 novembre 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2016¹
sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

I

La legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Allegato 1 n. 9

Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabile la seguente disposizione:

9. l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

RS

¹ RS 531

² RS 734.7

